

**NORMATIVA DEL SOTTOSISTEMA DI
QUALIFICAZIONE DEI COLLAUDATORI
DELLE OPERE E DEI LAVORI E DEGLI
INGEGNERI E ARCHITETTI COMPONENTI
DEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI**

Indice

Art. 1	Istituzione del Sottosistema di qualificazione
Art. 2	Durata del Sottosistema di qualificazione
Art. 3	Soggetti
Art. 4	Domanda di iscrizione
Art. 5	Requisiti per la qualificazione
Art. 6	Documenti e titoli per la qualificazione
Art. 7	Protezione dei dati personali
Art. 8	Servizi Professionali
Art. 9	Classi d'importo
Art. 10	Criteri di valutazione dei requisiti
Art. 11	Esito della domanda di qualificazione
Art. 12	Validità della qualificazione
Art. 13	P.M.
Art. 14	Sospensione e annullamento della qualificazione
Art. 15	Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione
Art. 16	Estensione della qualificazione
Art. 17	Contributo per la qualificazione
Art. 18	Avvisi di esistenza dei Sottosistemi
Art. 19	Portale Acquisti e firma digitale
Art. 20	Foro competente
Art. 21	Disposizioni transitorie
Art. 22	Allegati

Articolo 1

ISTITUZIONE DEL SOTTOSISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1.1. La presente Normativa ha lo scopo di regolare in termini generali i criteri, le modalità d'iscrizione e di funzionamento del Sottosistema di Qualificazione dei "Collaudatori delle opere e dei lavori" e degli "Ingegneri e Architetti componenti dei Collegi Consultivi Tecnici" (di seguito Sottosistema), di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "RFI") istituito ai sensi dell'art. 168 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice Appalti") e s.m.i

1.2. Il Sottosistema è istituito da RFI al fine di preselezionare Soggetti dotati di specifici requisiti di ordine generale e tecnico-professionali che potranno essere invitati da RFI e da altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito FSI) alle procedure di affidamento di incarichi di collaudo tecnico amministrativo o di collaudo statico delle opere e dei lavori di RFI o di altre società del Gruppo FSI.

In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal presente documento e dalla ulteriore documentazione relativa alla qualificazione, prevale quanto stabilito nel presente documento.

1.3. Il Sottosistema ha altresì lo scopo di definire l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al Codice dei Contratti Pubblici e alle Linee Guida in materia di Collegio Consultivo Tecnico, nell'ambito del quale RFI S.p.A. individua i soggetti ai quali affidare l'incarico di componente tecnico di parte RFI dei Collegi Consultivi Tecnici.

1.4. I soggetti sono qualificati per i servizi professionali e per le categorie merceologiche indicati al successivo art. 8 secondo le classi d'importo di cui al successivo art. 9.

1.5. I soggetti qualificati e in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento possono essere simultaneamente invitati da RFI e da altre società del Gruppo FSI a presentare offerta.

1.6. La documentazione di riferimento per i procedimenti di qualificazione è la seguente:

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della relativa normativa di attuazione per quanto applicabile;
- Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per quanto applicabili;
- Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Anti Bribery & Corruption Management System di RFI;
- Regolamento EU 679/2016 ("GDPR");
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

1.7. Con la presentazione della domanda il soggetto si impegna per tutto il periodo di iscrizione al Sottosistema di qualificazione a manlevare e tenere indenne RFI e tutte le società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, compreso il Gruppo stesso, impegnandosi altresì a risarcire qualunque pregiudizio, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalle stesse e/o da terzi a causa di violazioni delle regole previste per l'iscrizione ai Sottosistemi di qualificazione, comprese quelle previste nel presente documento e/o di scorretto utilizzo del Sottosistema di qualificazione. In tal senso RFI si riserva di agire per il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Con la presentazione della domanda d'iscrizione i soggetti manlevano espressamente da qualsivoglia responsabilità RFI qualora sia impossibile contattarli presso il contatto PEC indicato in fase di iscrizione al portale.

Articolo 2

DURATA DEL SOTTOSISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- 2.1. Il Sottosistema di Qualificazione ha durata indeterminata.
- 2.2. RFI può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al Sottosistema.
- 2.3. L'esistenza del Sottosistema di Qualificazione e le modalità di accesso ai documenti che lo regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo art. 18.

Articolo 3

SOGGETTI

- 3.1. La qualificazione riguarda le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla presente Normativa.
- 3.2. **I soggetti richiedenti l'iscrizione non devono aver compiuto 80 anni di età alla data di presentazione della domanda.**

Articolo 4

DOMANDA DI ISCRIZIONE

- 4.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a RFI apposita domanda precisando la tipologia di servizi professionali, le categorie merceologiche e le eventuali classi d'importo per le quali chiedono di essere qualificati. Tutta la documentazione necessaria per redigere la domanda, nonché ogni altra informazione sul Sottosistema, è disponibile sul sito www.rfi.it, sezione Fornitori e Gare, sezione Qualificazione Operatori Economici.
- 4.2. La domanda di qualificazione o di estensione deve essere trasmessa attraverso il Portale Acquisti (<https://www.acquisitionlinerfi.it/web/login.html>), di cui all'articolo 19 di questa Normativa, con le modalità operative descritte nelle Istruzioni per l'uso disponibili nella home page del Portale Acquisti.
- La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente con valido dispositivo di firma digitale e deve essere corredata della documentazione richiesta dal form di valutazione generato dal Portale.

Articolo 5

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

- 5.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.
- 5.2. **Requisiti di ordine generale:**
- Costituiscono motivo di esclusione di un soggetto dal Sottosistema o dalla partecipazione a una procedura di qualificazione le situazioni previste dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici, per quanto applicabili. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, RFI ne dà segnalazione all'ANAC per le determinazioni di competenza.
- Costituiscono, altresì, motivi di esclusione quelli indicati nell'atto redatto ai sensi dell'art. 169, comma 1, del Codice Appalti pubblicato sul sito www.rfi.it sezione Fornitori e gare - sezione Regole e documentazione, contenente l'elenco delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.
- I documenti per comprovare l'assenza dei motivi di esclusione sono indicati al successivo art. 6.9.

5.2.1. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale non consente la qualificazione del soggetto.

5.3. Requisiti relativi alla capacità tecnica/professionale

I requisiti relativi alla capacità tecnica/professionale sono richiamati al successivo art. 10 con riferimento a ciascuna categoria merceologica.

Articolo 6

DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

6.1. Nel presente articolo sono elencati i documenti per l'attestazione dei requisiti richiesti per la qualificazione. I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.

6.2. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 168 comma 5 del Codice Appalti.

6.3. I soggetti non residenti in Italia devono documentare la loro iscrizione negli albi, liste ufficiali o in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato di residenza con la menzione delle referenze che hanno permesso la predetta iscrizione.

I soggetti residenti in uno Stato ove non sia previsto l'obbligo di iscrizione suddetta devono, invece, presentare una dichiarazione giurata, resa dinanzi ad un notaio o alla competente autorità del Paese di appartenenza, attestante l'esercizio della professione nel Paese in cui è stabilito.

6.4. I documenti trasmessi tramite Portale Acquisti, sottoscritti digitalmente dal soggetto che richiede la qualificazione, si considerano dichiarati dal sottoscrittore copie conformi all'originale ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.5. Per la produzione della documentazione di cui ai successivi artt. 6.10.a) e 6.10.b), ogni interessato deve presentare, in sostituzione dei documenti previsti, **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente normativa (**allegato 2**).

6.6. Le **dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà** di cui ai successivi artt. 6.9.a) e 6.10.f.) devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente normativa (**allegati 1 e 3**).

6.7. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura **“a conoscenza delle sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero”**.

6.8. Il soggetto richiedente può far riferimento a documenti già presentati precedentemente a RFI ovvero a banche dati pubbliche, se questi non sono scaduti di validità alla data della domanda. Per avvalersi di questa possibilità è necessario indicare nel questionario:

- gli estremi identificativi del documento;
- la struttura di RFI cui è stato presentato il documento (se pertinente);
- la data della precedente presentazione del documento (se pertinente).

6.9. La documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti in corso di validità:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito ai motivi di esclusione artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per quanto applicabili. **(allegato 1)**.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative alla presentazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 5.2 si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; nei confronti dei soggetti non stabiliti in Italia, RFI chiede se del caso ai candidati di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

6.10. La documentazione per la verifica del possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica/professionale si compone di:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con indicazione della data di conseguimento, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 **(allegato 2)**;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'albo professionale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 **(allegato 2)**, ovvero documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, nel caso di soggetti non stabiliti in Italia;
- c) elenco delle attività svolte, di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di gestione di appalti di lavori/servizi delle opere rientranti nelle categorie merceologiche per cui si richiede la qualificazione, redatto sul modello "Dichiarazione Attività" **(allegato 4)**, sottoscritto dall'interessato. L'elenco deve essere corredato della documentazione utile all'attestazione dei requisiti dichiarati, previsti dalla scheda tecnica di riferimento.
- d) copia dei **titoli** (incarichi, procure, disposizioni organizzative, ecc.) da cui risultino poteri e responsabilità nell'esecuzione di attività di gestione e approvazione di contratti di appalto di lavori pubblici;
- e) copia di **certificati di collaudo tecnico amministrativo**, eseguiti anche in qualità di componente di commissione di collaudo, se necessari alla qualificazione richiesta; ogni documento dovrà essere corredato di una scheda di sintesi, sottoscritta dal professionista richiedente la qualificazione, che deve indicare / descrivere:
 - il soggetto pubblico presso il quale, o in favore del quale, sono stati condotti i collaudi;
 - la tipologia dei lavori o delle opere e la loro localizzazione geografica;
 - la struttura esercente che ha (o che avrà) in gestione le opere;
 - la descrizione delle attività svolte;
 - le date di inizio e termine delle attività;
 - il valore delle opere e/o dei lavori oggetto dei collaudi eseguiti.
- f) dichiarazione sostitutiva del possesso della partita Iva per l'esercizio della libera professione, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza delle condizioni di legge per l'obbligo di apertura della stessa **(allegato 3)**;

Ai fini della qualificazione si precisa che i documenti di cui ai precedenti punti c), d) ed e) devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alle verifiche di cui al successivo art. 10.

Articolo 7

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. L'Informativa sulla protezione dei dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, è disponibile sul Portale: https://www.acquisitionlinerfi.it/web/attach/informativa_privacy.pdf

Con l'inoltro della domanda di qualificazione, il soggetto istante dà autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella predetta informativa.

Articolo 8

SERVIZI PROFESSIONALI

I servizi professionali oggetto del presente Sottosistema di qualificazione sono quelli elencati nei seguenti articoli.

8.1. Collaudo tecnico - amministrativo

Finalità

Verificare e certificare l'esecuzione dell'opera o del lavoro in conformità delle regole d'arte, del contratto o degli eventuali atti integrativi e modificativi, comprese le eventuali verifiche tecniche, l'esame e la revisione della contabilità e degli altri documenti giustificativi, per verificare che i dati corrispondano per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, componenti e provviste.

L'attività di collaudo comprende l'esame delle eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore, anche ai fini del componimento bonario, nonché la verifica che le procedure espropriative siano state espletate tempestivamente e diligentemente, qualora le stesse siano previste dal contratto di appalto.

8.1.1. Categorie merceologiche

Il collaudo tecnico amministrativo comprende le seguenti categorie merceologiche:

OC1	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto delle opere e dei lavori relativi alla sede ferroviaria (armamento, opere civili del corpo stradale quali ponti, gallerie, viadotti, muri sostegno, opere idrauliche, ecc.) delle opere edili e delle restanti opere civili
OC2	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto dei lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici
IND	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto relativi a impianti industriali ferroviari o ricadenti in tale ambito (energia e trazione elettrica, segnalamento e sicurezza, sollevamento, antincendio, ecc.)
INFO	Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto relativi a sistemi e impianti ferroviari per il trattamento dei dati e delle informazioni (sistemi statici di segnalamento e sicurezza, telecomandi, telecontrolli, telecomunicazioni, ecc.)
CCC	Componente di commissione di collaudo tecnico amministrativo

8.2. Collaudo statico

Finalità

Eseguire esami, verifiche e prove necessarie ad accertare la rispondenza delle opere strutturali eseguite alle prescrizioni progettuali, di contratto e di legge.

8.2.1. Categorie merceologiche

Il collaudo statico comprende le seguenti categorie merceologiche:

CS1	Collaudo statico di opere complesse relative alla sede ferroviaria (ponti, gallerie, viadotti, e opere interferenti).
CS2	Collaudo statico delle altre opere relative alla sede ferroviaria non ricomprese in CS1 (rilevati, muri, sostegno, opere idrauliche, sottopassi, ecc.).
CS3	Collaudo statico di opere edilizie e costruzioni civili semplici

8.3. Collegio Consultivo Tecnico

Finalità

Prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti. Il Collegio Consultivo Tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

8.3.1. Categorie merceologiche

Il Collegio Consultivo Tecnico comprende le seguenti categorie merceologiche:

CCT	Ingegneri e architetti in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'incarico di componente di parte del CCT previsti dall'art. 10.4.1. del presente Sottosistema di Qualificazione
------------	---

Articolo 9

CLASSI D'IMPORTO

9.1. Le classi d'importo relative agli incarichi di collaudo tecnico amministrativo per le categorie merceologiche OC1 e OC2 sono le seguenti:

classe	Descrizione
1	Collaudi delle opere e dei lavori di un contratto di appalto di valore uguale o superiore a 25 Mln di Euro e inferiore a 100 Mln di Euro
2	Collaudi delle opere e dei lavori di un contratto di appalto di valore uguale o superiore a 100 Mln di Euro

9.2. Le classi d'importo relative agli incarichi di collaudo statico per le categorie merceologiche CS1, CS2 e CS3 sono le seguenti:

classe	Descrizione
1	Collaudi di strutture di valore inferiore a 10 Mln di Euro
2	Collaudi di strutture di valore uguale o superiore a 10 Mln di Euro e inferiore a 50 Mln di Euro
3	Collaudi di strutture di valore uguale o superiore a 50 Mln di Euro

9.3. La qualificazione in una categoria abilita il soggetto a partecipare alle procedure di affidamento per le quali RFI intenda avvalersi del Sottosistema nei limiti del valore del contratto di appalto di cui alla classe d'importo attribuita, quando prevista.

Articolo 10

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI

10.1. Il procedimento di qualificazione attribuisce a ciascun soggetto l'idoneità ad essere invitato alle procedure di affidamento di collaudi delle opere e dei lavori o ad essere incaricato quale componente tecnico di parte RFI di Collegi Consultivi Tecnici, secondo le categorie merceologiche definite ai precedenti art. 8.1.1. e 8.2.1. e 8.3.1. e classi d'importo, quando previste, definite ai precedenti artt. 9.1. e 9.2.

10.2. La categoria merceologiche e la classe d'importo sono attribuite a seguito della verifica di tutti i requisiti prescritti nel presente documento, con le modalità qui di seguito indicate, oltre che dall'analisi dei fattori di esperienza e dall'ampiezza dei servizi sviluppati.

10.3. La valutazione dei requisiti indicati all'art. 5 avviene secondo le seguenti modalità:

10.3.1. Riscontro dei requisiti di ordine generale

Il riscontro dei requisiti di ordine generale, di cui al precedente art 5.2., avviene sulla base della documentazione elencata all'art. 6.9. lettera a).

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale comporta la non qualificazione del soggetto.

10.3.2. Riscontro e valutazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica professionale

La valutazione dei requisiti di cui all'art. 5.3. avviene sulla base dell'analisi della documentazione richiesta nell'art. 6.10., nonché sulla base dei seguenti criteri.

10.3.2.1. Collaudo tecnico amministrativo – categoria merceologica “OC1”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore “civile e ambientale” nel caso di dipendente a riposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo, sezione e settore da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi;

e inoltre,

per la qualificazione alla classe d'importo 1,

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di commissione di collaudo - per conto di amministrazioni aggiudicatrici /enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

- a) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche, etc.) anche non riferite ad infrastruttura ferroviaria di valore non inferiore a 25 Mln di Euro

ovvero

- b) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti a due contratti, in entrambi i quali risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche, etc.) anche non riferite ad infrastruttura ferroviaria, di valore complessivo non inferiore a 30 Mln di Euro;

ovvero

- c) abbia avuto responsabilità di controllo a livello dirigenziale e/o di gestione di contratti di appalto di lavori/servizi relativi alla sede di sistemi di trasporto a guida vincolata, comprendenti in misura prevalente opere e lavori compresi nella categoria OC1, di valore non inferiore a 25 Mln di Euro;

per la qualificazione alla classe d'importo 2

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di specifica commissione - per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

- d) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, anche non riguardante la sede di sistemi di trasporto a guida vincolata, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche, etc.), d'importo non inferiore a 50 Mln di Euro;

ovvero

- e) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori relativi alla sede di sistemi di trasporto a guida vincolata, riferiti a due contratti, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC1 (opere civili del corpo stradale, ponti, gallerie, viadotti, muri di sostegno, opere idrauliche), d'importo non inferiore a 25 Mln di Euro ciascuno;

10.3.2.2. Collaudo tecnico amministrativo – categoria merceologica “OC2”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di ingegnere e/o di architetto, conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore “civile e ambientale” se ingegnere ovvero nella Sezione A nel settore “architettura” se architetto nel caso di dipendente a riposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto ai medesimi albi, sezioni e settori da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi ad opere edili e costruzioni

civili semplici;
e inoltre

per la qualificazione alla **classe d'importo 1**

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di specifica commissione - per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

- a) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici) per un valore non inferiore a 25 Mln di Euro;

ovvero

- b) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti a due contratti, in entrambi i quali risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici) per un valore complessivo non inferiore a 30 Mln di Euro;

ovvero

- c) abbia avuto responsabilità di controllo a livello dirigenziale e/o di gestione di appalto di lavori/servizi relativi a lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici comprendenti in misura prevalente opere e lavori compresi nella categoria OC2, di valore non inferiore a 25 Mln di Euro;

per la qualificazione alla **classe d'importo 2**

- abbia almeno eseguito - anche in qualità di componente di specifica commissione - per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

- d) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti ad un contratto, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici), d'importo non inferiore a 50 Mln di Euro;

ovvero

- e) il collaudo tecnico amministrativo delle opere e dei lavori pubblici riferiti a due contratti, in cui risulti prevalente l'importo della categoria OC2 (lavori attinenti alle opere edili e costruzioni civili semplici), d'importo non inferiore a 25 Mln di Euro ciascuno.

Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla categoria merceologica "OC1" consente l'iscrizione anche alla categoria merceologica "OC2", se richiesta.

10.3.2.3. Collaudo tecnico amministrativo – categoria merceologica "IND"

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione d'ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore "industriale" nel caso di dipendente a riposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo, sezione e settore da

almeno 60 mesi;

- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi agli impianti industriali compresi nella categoria merceologica IND.

10.3.2.4. Collaudo tecnico amministrativo – categoria merceologica “INFO”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione d'ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nella sezione A nel settore “dell'informazione” nel caso di dipendente a riposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo, sezione e settore da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi agli impianti compresi nella categoria merceologica INFO.

10.3.2.5. Collaudo tecnico amministrativo – categoria merceologica “CCC”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso del diploma di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione di **geologo, dottore agronomo, dottore forestale** conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto al relativo albo professionale nel caso di dipendente a riposo di Società del Gruppo FS Italiane, negli altri casi sia iscritto al medesimo albo da almeno 60 mesi;
- sia dotato di esperienza non inferiore a 120 mesi nelle attività attinenti al titolo di studio posseduto; ovvero
- sia in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio conseguito da almeno 120 mesi;
- sia dotato di esperienza non inferiore a 60 mesi in materia di contratti pubblici di lavori;
- abbia prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici o enti aggiudicatori come definiti all'articolo 1, lett. r) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023.

10.3.2.6. Collaudo statico “CS 1”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione d'ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto da almeno 120 mesi al relativo albo professionale e che alla data di pubblicazione del presente Sottosistema tale iscrizione sia nella sezione A nel settore “civile e ambientale”;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi;

e inoltre,

per la qualificazione alla **classe d'importo 1**

- abbia almeno eseguito per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:
 - a) un collaudo statico di strutture rientranti nella categoria CS1 (ponti, gallerie, viadotti, e opere interferenti) afferenti a un contratto pubblico di lavori,

per la qualificazione alla **classe d'importo 2**

- abbia almeno eseguito per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:
 - b) un collaudo statico di strutture rientranti nella categoria CS1 (ponti, gallerie, viadotti, e opere interferenti) di valore non inferiore a 10 Mln di Euro, afferenti a un contratto pubblico di lavori,

ovvero

- c) due collaudi statici di opere rientranti nella categoria CS1 (ponti, gallerie, viadotti, e opere interferenti) per un valore complessivo non inferiore a 15 Mln di Euro, afferenti a contratti pubblici di lavori;

per la qualificazione alla **classe d'importo 3**

- abbia almeno eseguito per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:
 - d) un collaudo statico di strutture rientranti nella categoria CS1 (ponti, gallerie, viadotti, e opere interferenti) di valore non inferiore a 50 Mln di Euro, afferenti a un contratto pubblico di lavori,

ovvero

- e) due collaudi statici di opere rientranti nella categoria CS1 (ponti, gallerie, viadotti, e opere interferenti) per un valore complessivo non inferiore a 70 Mln di Euro, afferenti a contratti pubblici di lavori.

10.3.2.7. Collaudo statico “CS 2”

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione d'ingegnere conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto da almeno 120 mesi al relativo albo professionale e che alla data di pubblicazione del presente Sottosistema tale iscrizione sia nella sezione A nel settore “civile e ambientale”;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, di attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi;

e inoltre,

per la qualificazione alla **classe d'importo 1**

- abbia almeno eseguito per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

- a) un collaudo statico di strutture rientranti nella categoria CS2 (rilevati, muri sostegno, opere idrauliche, sottopassi, ecc.), afferenti a un contratto pubblico di lavori,

per la qualificazione alla **classe d'importo 2**

- abbia almeno eseguito per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

b) un collaudo statico di strutture rientranti nella categoria CS2 (rilevati, muri sostegno, opere idrauliche, sottopassi, ecc.) di valore non inferiore a 10 Mln di Euro, afferenti a un contratto pubblico di lavori,

ovvero

- c) due collaudi statici di strutture rientranti nella categoria CS2 (rilevati, muri sostegno, opere idrauliche, sottopassi, ecc.) per un valore complessivo non inferiore a 15 Mln di Euro, afferenti a contratti pubblici di lavori.

per la qualificazione alla **classe d'importo 3**

- abbia almeno eseguito per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

d) un collaudo statico di strutture rientranti nella categoria CS2 (rilevati, muri sostegno, opere idrauliche, sottopassi, ecc.) di valore non inferiore a 50 Mln di Euro, afferenti a un contratto pubblico di lavori,

ovvero

- e) due collaudi statici di opere rientranti nella categoria CS2 (rilevati, muri sostegno, opere idrauliche, sottopassi, ecc.) per un valore complessivo non inferiore a 70 Mln di Euro, afferenti a contratti pubblici di lavori;

Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla categoria merceologica "CS1" consente l'iscrizione anche alla categoria merceologica "CS2", se richiesta.

10.3.2.8. Collaudo statico "CS3"

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente:

- sia in possesso di diploma di laurea specialistica prevista dalle disposizioni vigenti per l'accesso alla professione d'ingegnere e/o di architetto, conseguito da almeno 120 mesi;
- sia iscritto da almeno 120 mesi al relativo albo professionale e che alla data di pubblicazione del presente Sottosistema, tale iscrizione sia nella sezione A nel settore "civile e ambientale" nel caso d'ingegnere ovvero nella Sezione A nel settore "architettura" nel caso di architetto;
- sia dotato di esperienza professionale non inferiore a 60 mesi per aver eseguito anche per conto o presso società, enti o pubblica amministrazione, di attività di controllo con qualifica di dirigente e/o di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo e/o di gestione di appalti di lavori/servizi;

per la qualificazione alla **classe d'importo 1**

- abbia almeno eseguito per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

- a) un collaudo statico di opere rientranti nella categoria CS3 (opere edilizie e costruzioni civili semplici) afferenti a un contratto pubblico di lavori;

per la qualificazione alla classe d'importo 2

- abbia almeno eseguito per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

- b) un collaudo statico di opere rientranti nella categoria CS3 (opere edilizie e costruzioni civili semplici) di valore non inferiore a 10 Mln di Euro, afferenti a un contratto pubblico di lavori,

ovvero

- c) due collaudi statici di opere rientranti nella categoria CS3 (opere edilizie e costruzioni civili semplici) per un valore complessivo non inferiore a 15 Mln di Euro, afferenti a contratti pubblici di lavori;

per la qualificazione alla classe d'importo 3

- abbia almeno eseguito per conto di amministrazioni aggiudicatrici / enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 1, lett. q) ed r), dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

- d) un collaudo statico di strutture rientranti nella categoria CS3 (opere edilizie e costruzioni civili semplici) di valore non inferiore a 50 Mln di Euro, afferenti a un contratto pubblico di lavori,

ovvero

- e) due collaudi statici di opere rientranti nella categoria CS3 (opere edilizie e costruzioni civili semplici) per un valore complessivo non inferiore a 70 Mln di Euro, afferenti a contratti pubblici di lavori.

Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alle categorie merceologiche "CS1 e/o CS2" consentono l'iscrizione anche alla categoria merceologica "CS3", se richiesta.

10.4. Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

10.4.1 CCT – Componente tecnico

Con riferimento alla data della domanda di qualificazione, viene verificato che il soggetto richiedente, **ingegnere o architetto**, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- b) iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici d'importo superiore alle soglie europee, d'incarichi: *i)* di Presidente di Collegio Consultivo Tecnico ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici; *ii)* di collaudatore tecnico-amministrativo; *iii)* di componente di commissione per l'accordo bonario; *iv)* di commissario di gara in una procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; *v)* di supporto al responsabile del procedimento o progettista;
- c) dottorato di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.

Resta comunque inteso che possono presentare domanda di qualificazione per assumere il ruolo di componente tecnico di parte di RFI del Collegio Consultivo Tecnico anche gli ingegneri e architetti in possesso dei requisiti per la nomina a Presidente di Collegio Consultivo Tecnico di cui al Codice dei Contratti Pubblici ed alle richiamate Linee Guida in materia di Collegio Consultivo Tecnico.

Articolo 11

ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

11.1. RFI provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine cronologico con cui sono state trasmesse le domande al Portale **complete di tutta la documentazione prescritta.**

Si distinguono due tipologie di procedimenti di valutazione:

11.1.1 Procedimenti di qualificazione

- a. Prima qualificazione;
- b. Estensione di categoria;
- c. Estensione di classe d'importo;
- d. Rinnovo della qualificazione;
- e. Mantenimento/monitoraggio

11.1.2 Procedimenti per variazioni requisiti

- a. Variazioni su richiesta del soggetto qualificato;
- b. Variazioni su richiesta di RFI;
- c. Procedimenti di revoca di categoria o della qualificazione o riduzione della classe d'importo e sospensione della qualificazione.

I predetti procedimenti si concludono al termine delle verifiche effettuate, con la comunicazione immediata dell'esito della valutazione, comunque non oltre sei mesi dalla presentazione di tutta la documentazione completa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 166, comma 2 dei Contratti Pubblici.

11.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione, di cui al precedente articolo 11.1.1, segnalino una o più variazioni dei loro requisiti la data di riferimento è quella dell'ultima trasmissione al Portale.

11.3. Il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'atto della presentazione della Domanda di qualificazione. L'indisponibilità in capo ai soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporterà il rigetto della Domanda di qualificazione; le spese d'istruttoria non saranno in tal eventualità rimborsate. Saranno possibili, su richiesta di RFI qualora l'esame della documentazione presentata lo renda necessario, integrazioni di documenti mancanti o incompleti sempre ad attestazione di requisiti già posseduti al momento della Domanda. In caso risultasse necessario integrare la documentazione, i termini per il procedimento di qualificazione saranno sospesi dalla data di invio al soggetto richiedente della richiesta di chiarimenti o integrazioni, e riprenderanno alla ricezione di quanto richiesto.

11.4. La mancata trasmissione dei documenti necessari al completamento della Domanda **entro i termini indicati nella richiesta d'integrazione** comporterà la decadenza della Domanda di qualificazione.

11.5. RFI comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie merceologiche e le classi d'importo per le quali il Soggetto è qualificato.

11.6. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui alla presente Normativa in virtù di quanto previsto dall'art. 168 del Codice dei Contratti Pubblici.

11.7. RFI si riserva il diritto di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla risoluzione delle controversie, nel caso vi sia una contestazione con il soggetto richiedente relativa alle sue prestazioni.

11.8 RFI effettuerà controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata. I controlli potranno essere eseguiti attraverso verifiche presso gli enti preposti nonché tramite l'utilizzo di banche dati degli organismi di vigilanza e di RFI, nonché attraverso le piattaforme digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti. Ulteriori verifiche, relative all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, potranno essere eseguite anche con visite tecniche presso le sedi operative dei soggetti. Potranno altresì essere previste visite tecniche di controllo, con frequenza stabilita in funzione delle categorie e classi attribuite, dell'esito del Monitoraggio delle prestazioni di cui all'art. 13, ovvero in occasione delle gare di appalto. In caso di esito negativo delle verifiche, saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 14 e comunicati formalmente al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi.

Articolo 12

EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

12.1. La validità della qualificazione è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito positivo della qualificazione stessa o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino a sussistere i requisiti e le condizioni per il suo rinnovo. Tale validità non verrà interrotta da eventuali variazioni di stato che dovessero intervenire (sospensioni o qualificazioni poste nuovamente in valutazione).

Eventuali variazioni dei requisiti influenti sulla qualificazione dovranno essere comunicate secondo quanto indicato al successivo articolo 15. **L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti influenti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'art. 14.**

Articolo 13

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

13.1. RFI potrà effettuare il monitoraggio delle prestazioni rese dai soggetti qualificati, anche con l'eventuale utilizzo di un meccanismo di vendor rating ove previsto.

13.2. RFI in base agli elementi acquisiti con il monitoraggio delle prestazioni può procedere, con le modalità previste dal presente documento senza che il soggetto possa nulla a pretendere, alla **revoca della categoria, alla riduzione della classe** o alla **sospensione** della efficacia della qualificazione ovvero all'annullamento del procedimento della qualificazione per i soggetti non ancora qualificati.

Articolo 14

REVOCA CATEGORIA, RIDUZIONE CLASSE, SOSPENSIONE/REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE, CANCELLAZIONE VOLONTARIA DELLA QUALIFICAZIONE

14.0. Per revoca della categoria s'intende la perdita di una o più categorie. La revoca della categoria ovvero la riduzione della classe, è disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso dei requisiti di capacità tecnica nella misura prevista;
- consegua esito insufficiente del monitoraggio delle prestazioni rese di cui all'articolo 13 se previsto;

14.1 Per **sospensione** dell'efficacia della qualificazione s'intende la temporanea esclusione di un soggetto dal presente Sottosistema, che comporta la temporanea impossibilità per il soggetto di essere invitato alle procedure di affidamento, per alcune o per tutte le categorie.

14.2. La sospensione viene disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per la qualificazione;
- non ottemperi agli adempimenti per il rinnovo/mantenimento della qualificazione indicati all'articolo 15;
- consegua esito insufficiente nel monitoraggio delle prestazioni rese di cui all'articolo 13;
- non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni di cui all'articolo 15;
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con RFI (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con RFI, etc.);
- abbia in corso una vertenza giudiziaria con RFI;
- abbia subito risoluzione per inadempimento di contratti di collaudo affidati da RFI o da altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Si precisa, altresì, che ove ricorra uno dei casi elencati nell'atto redatto ai sensi dell'art. 169, comma 1, del Codice Appalti di cui al precedente art. 5.2 la sospensione dell'efficacia della qualificazione può essere disposta nelle more del completamento della relativa istruttoria.

14.3. I soggetti sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non sono selezionati per gli affidamenti previsti dal presente Sottosistema.

14.4. La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata.

14.5. I provvedimenti di sospensione durano fino alla risoluzione delle cause che li hanno determinati. In tal caso il soggetto può richiederne la revoca, entro tre mesi dalla data del provvedimento, presentando apposita domanda e dimostrando a RFI la cessazione delle cause ostative. RFI comunica formalmente la revoca della dequalificazione o della sospensione della qualificazione, che decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione.

Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che sia intervenuta la richiesta di revoca, dovrà essere presentata una nuova domanda di qualificazione.

14.6 P.M.

14.7. Per **revoca** della qualificazione s'intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sottosistema.

14.8. La revoca della qualificazione viene disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per la qualificazione di cui all'articolo 5.2.;
- abbia reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento;
- non abbia completato a regola d'arte le attività di collaudo affidate da RFI, con l'emissione del relativo certificato, trascorsi più di due anni dalla consegna degli elaborati finali per il collaudo, per cause ad esso imputabili;
- abbia rilasciato, in occasione di un incarico conferito da RFI, una dichiarazione deontologica non veritiera;
- sia incorso nella seconda sospensione della qualificazione;
- abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione di RFI;
- si renda responsabile della mancata aggiudicazione di un appalto, compreso il caso di rinuncia all'aggiudicazione/contratto, per fatto imputabile al soggetto stesso.
- sia incorso nella ulteriore ipotesi di sospensione della propria qualificazione e il periodo di sospensione abbia superato la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del relativo provvedimento;
- sia incorso in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla documentazione che regola la qualificazione.

14.9. La revoca della qualificazione viene comunicata per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generato.

14.10. In caso di revoca della qualificazione, il soggetto non potrà presentare una nuova istanza prima di tre anni dalla data di adozione del relativo provvedimento,

14.11. I provvedimenti di revoca della categoria, riduzione di classe e sospensione (che saranno comunicati per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che li hanno causati) durano almeno fino alla risoluzione delle cause che li hanno determinati. Il soggetto può richiedere di riesaminare il relativo provvedimento, entro sei mesi dalla data dello stesso, presentando apposita richiesta e dimostrando a RFI la cessazione delle cause ostative. RFI comunica formalmente l'eventuale rideterminazione della qualificazione con decorrenza dal giorno successivo alla data della comunicazione.

Trascorsi sei mesi dalla sospensione senza che sia intervenuta la richiesta di riesame del provvedimento, dovrà essere presentata una nuova domanda di qualificazione.

Trascorsi sei mesi dalla revoca di categoria o riduzione di classe senza che sia intervenuta la richiesta di riesame del provvedimento, per ottenere nuovamente la precedente classe/categoria posseduta, dovrà essere presentata una domanda di estensione di categoria/innalzamento classe.

14.12. Il soggetto qualificato, fermi restando gli obblighi già assunti, può in ogni momento richiedere ed ottenere la cancellazione della qualificazione, comunicando detta volontà attraverso la messaggistica del portale Acquisti.

Articolo 15

**SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, RINNOVO
E MANTENIMENTO/MONITORAGGIO DELLA QUALIFICAZIONE**

15.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a RFI tutte le variazioni che riguardino la perdita di un requisito richiesto per la qualificazione, di cui ai precedenti art. 5 e 10. Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati nella presente Normativa e negli atti dalla stessa richiamati. Gli esiti della valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato.

Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sulle classi ovvero sulle categorie attribuite, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di sospensione, revoca di categoria o riduzione di classe, fino alla rimozione delle carenze segnalate.

15.2. La comunicazione di variazione deve essere effettuata, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre **trenta giorni** dal verificarsi della variazione stessa. La comunicazione di variazione deve essere corredata dai documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione.

15.3. Nel caso di soggetti qualificati, l'omessa segnalazione nei tempi e modi stabiliti nel presente documento, delle variazioni intervenute che abbiano riflesso sulla qualificazione, comporterà d'ufficio, ove non adeguatamente giustificata, la **revoca della qualificazione** di cui al precedente art. 14. Per i soggetti con procedimento di qualificazione in corso, l'omessa segnalazione delle variazioni di cui al precedente articolo, darà luogo alla decadenza della Domanda di qualificazione. Il soggetto per ottenere la qualificazione dovrà ripresentare domanda ai sensi dell'art. 4 del presente documento.

15.4 Mantenimento/Monitoraggio della qualificazione

RFI al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti qualificati potrà effettuare, nel periodo di qualificazione, il monitoraggio dei medesimi tramite verifiche periodiche.

In linea generale RFI potrà effettuare il monitoraggio sul possesso/permanenza dei requisiti di ordine generale e tecnici tramite verifiche a campione o in caso di eventi che facciano, anche solo potenzialmente presupporre, il venir meno di uno o più requisiti. Le verifiche possono essere attivate anche in caso di eventi avversi in fase di selezione dei soggetti, nell'esecuzione dei relativi contratti o sulla base delle informazioni desumibili da banche dati o piattaforme terze.

RFI si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, al soggetto qualificato di produrre ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

15.5 Ai fini del rinnovo della qualificazione, i soggetti qualificati devono presentare, **a cadenza triennale decorrente dalla data di prima qualificazione o di ultimo rinnovo triennale**, la seguente documentazione:

- documenti richiamati all'articolo 6.9 lettera a;
- documenti richiamati all'articolo 6.10 lettera b (per le categorie e classi dove è richiesta l'iscrizione all'albo /ordine professionale), lettera f);
- a specifica richiesta di RFI tutta la documentazione necessaria per la verifica di tutti o parte dei requisiti necessari per la qualificazione.

È comunque facoltà di RFI richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione per la verifica della totalità o parte dei requisiti necessari per la qualificazione.

La trasmissione della documentazione dovrà avvenire attraverso il portale Acquisti, almeno sei mesi prima della scadenza della qualificazione. L'esito dell'esame della documentazione darà luogo alla conferma o alla rideterminazione della qualificazione secondo i criteri indicati in questa Normativa.

Le domande di rinnovo presentate entro i termini sopra descritti consentiranno di prorogare la validità della qualificazione anche oltre la scadenza naturale, nelle more del completamento del procedimento di qualificazione.

Articolo 16

ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

- 16.1.** Il soggetto già qualificato può chiedere l'estensione della qualificazione ad altre categorie merceologiche o classi d'importo previste.
- 16.2.** La Domanda di estensione a nuove categorie merceologiche dev'essere presentata tramite portale Acquisti generando una nuova valutazione di categoria e trasmettendo nell'apposito campo l'attestazione di pagamento, di cui al successivo articolo 17, per la nuova categoria merceologica richiesta.
- 16.3.** La Domanda di estensione a nuove classi d'importo deve essere avviata tramite il servizio di messaggistica del portale Acquisti, comunicando la richiesta di estensione di classe per una determinata categoria merceologica, indicando la classe d'importo per cui si presenta domanda ed allegando l'attestazione di pagamento, di cui al successivo articolo 17.
- 16.4.** La Domanda di estensione della qualificazione deve essere sempre corredata dalla documentazione tecnica prevista per la dimostrazione dei requisiti inerenti le nuove categorie merceologiche o classi d'importo richieste.
- 16.5.** Il periodo da prendere in considerazione nella valutazione dei requisiti per l'assegnazione delle classi d'importo, secondo i criteri indicati in questa Normativa, sarà riferito alla data di completamento della trasmissione sul portale Acquisti dei documenti richiesti per l'estensione.
- 16.6.** L'estensione di categoria o di classe non modifica la data di scadenza triennale prevista all'articolo 15 per la presentazione della documentazione di rinnovo.

Articolo 17

CONTRIBUTO PER LA QUALIFICAZIONE

17.1. L'avvio del procedimento di qualificazione, ovvero il rinnovo triennale della qualificazione, è subordinato alla ricezione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento a RFI S.p.A., da parte del soggetto che presenta domanda, di un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative, come di seguito specificato:

- Euro 300,00 + IVA per ciascuna Domanda di prima qualificazione, comprensivi del rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.
- Euro 150,00 + IVA per ciascuna Domanda di estensione di categoria, comprensivi del rimborso forfettario per l'esecuzione dell'eventuale visita tecnica.

Se la domanda è riferita a più categorie o classi, l'importo unitario del contributo è moltiplicato per il numero di categorie/classi richieste.

17.2. A seguito del versamento sarà rilasciata fattura, emessa esclusivamente a nome del soggetto richiedente con Partita Iva o, se non posseduta, con Codice Fiscale.

Le istruzioni per il versamento sono disponibili alla pagina *Informazioni per il bonifico* sul sito www.rfi.it sezione Fornitori e Gare – sezione Qualificazione operatori economici – sezione Come qualificarsi.

Articolo 18

AVVISI DI ESISTENZA DEI SOTTOSISTEMI

18.1. Ai sensi dell'art. 162 del Codice Appalti, l'esistenza di ogni singolo Sottosistema è resa nota e rinnovata annualmente mediante appositi avvisi trasmessi all'Unione Europea e sul sito di RFI S.p.A., www.rfi.it nella sezione Fornitori e Gare.

18.2. Negli avvisi sono indicate le prestazioni oggetto della qualificazione, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al Sottosistema.

Articolo 19

PORTALE ACQUISTI E FIRMA DIGITALE

Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi RFI ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-Procurement, il Portale Acquisti RFI, <https://www.acquisitionlinerfi.it/web/login.html>, che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto, i soggetti che intendono presentare domanda d'iscrizione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal soggetto richiedente.

Al fine di garantire l'identità del richiedente e l'autenticità di documenti inviati a RFI S.p.A. in forma non cartacea, i Soggetti richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva Europea di riferimento.

Per le modalità operative consultare il Regolamento per l'accesso al Portale e le istruzioni, pubblicate al predetto indirizzo web.

Articolo 20

FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione della presente Normativa sono regolati dalla Legge Italiana.

Le eventuali controversie sulla interpretazione e/o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 21

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

21.1. La presente Normativa definisce un nuovo assetto delle categorie merceologiche e introduce la categoria per i componenti dei collegi consultivi tecnici.

21.2 Con la presente revisione sono altresì indicate le modalità di gestione del periodo transitorio:

- a. ai fini della migrazione degli iscritti al presente Sottosistema fino al 30/06/2025 saranno attivi due sistemi SQ010, uno con le vecchie categorie e uno con le nuove.
- b. ad oggi è quindi inibita la possibilità di presentare nuove domande di qualificazione al vecchio Sottosistema SQ010;
- c. entro il 31/01/2025 gli attuali iscritti nel vecchio Sottosistema nelle categorie dei collaudi statici (CS), visti i nuovi requisiti richiesti e le nuove classi d'importo disciplinate, dovranno presentare domanda di qualificazione al nuovo Sottosistema. In caso di presentazione della domanda oltre detto termine, non sarà garantita la continuità della qualificazione tra vecchio e nuovo Sottosistema. In ogni caso, gli iscritti al vecchio Sottosistema potranno continuare a partecipare alle gare bandite prima del 30/06/2025. La qualificazione al vecchio sottosistema resterà valida anche per i soggetti titolari di contratti non terminati alla medesima data;

- d. entro il 31/03/2025 gli attuali iscritti nelle categorie dei collaudi tecnico-amministrativi (OC-INFO-IND-CCC), per le quali non sono previste specifiche modifiche dei requisiti, dovranno presentare ugualmente domanda di qualificazione a seguito della quale saranno migrati d'ufficio al nuovo Sottosistema;
- e. per i richiedenti iscrizione alla categoria CCT (membri del collegio consultivo tecnico), trattandosi di categoria di nuova istituzione, sarà necessario seguire il normale iter d'iscrizione, secondo quanto previsto agli articoli 4 e 17 della presente Normativa; per gli altri operatori già iscritti al precedente Sottosistema, le variazioni saranno effettuate senza il versamento dello specifico contributo spese di cui all'articolo 17.

Articolo 22

ALLEGATI

I documenti richiamati nella presente Normativa, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale della stessa e sono disponibili per il download sul sito www.rfi.it sezione Fornitori e Gare – Qualificazione Operatori Economici.

Sono allegati alla presente Normativa i seguenti modelli:

- Modello dichiarazione *Cause esclusione collaudatori*
- Modello dichiarazione *Laurea e iscrizione Albo professionale*
- Modello dichiarazione *P. IVA*
- Modello dichiarazione *Attività*